

STATUTO

**SANITAS - SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE
O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORTOLI' NU VIA COGHINAS 15

Numero REA: NU - 108914

Codice fiscale: 01531940912

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 15-02-2018 - Statuto completo	2
--	---

	ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 23681/10440	
	-	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DOMICILIO SOCI - DURATA	
	Articolo 1	
	E' costituita una società cooperativa a mutualità pre-	
	valente di tipo "B" che agisce sotto la denominazione:	
	"SANITAS - Società cooperativa sociale O.N.L.U.S." .	
	Articolo 2	
	La società ha sede nel Comune di Tortolì.	
	Articolo 3	
	Il domicilio dei soci, per tutto quanto concerne i lo-	
	ro rapporti con la società, si intende eletto, a tutti	
	gli effetti di legge, nel luogo indicato nel libro dei	
	soci.	
	Articolo 4	
	La durata della società è stabilita fino al giorno 31	
	dicembre 2050.	
	TITOLO II	
	NORME APPLICABILI	
	Articolo 5	
	Alla cooperativa si applicano le norme delle leggi	
	speciali che regolano il tipo di cooperativa in ogget-	
	to e l'attività d'impresa corrispondente all'oggetto	

	sociale, ed in particolare si applicano:	
	1) - le disposizioni della legge 8 novembre 1991 n.	
	381, in tema di cooperative sociali, nonché, in quanto	
	compatibili con la suddetta legge, le norme relative	
	al settore in cui la cooperativa stessa opera, ed in	
	particolare, le disposizioni della legge 3 aprile 2001	
	n. 142, e successive modificazioni, relative alla po-	
	sizione dei soci lavoratori;	
	2) - le disposizioni sulle <i>Onlus</i> , in quanto la coope-	
	rativa sociale è di diritto organizzazione non lucra-	
	tiva di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 10,	
	comma 8, del d.lgs. 4 dicembre 1997 n. 460;	
	3) - in quanto compatibili con le suddette leggi spe-	
	ciali, le norme del codice civile relative alle so-	
	cietà cooperative;	
	4) - per quanto non previsto dagli articoli 2511 e se-	
	guenti del codice civile, ed in quanto compatibili, le	
	disposizioni sulla società a responsabilità limitata.	
	TITOLO III	
	REQUISITI DI NON LUCRATIVITA' E MUTUALITA' PREVALENTE	
	Articolo 6	
	La cooperativa, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera	
	b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art.	
	2520, comma 2, del codice civile, si avvale, nello	
	svolgimento della propria attività - in misura non in-	

	feriore al trenta per cento del totale di coloro che	
	prestano attività lavorativa per la cooperativa, e-	
	sclusi i soci volontari - delle prestazioni lavorative	
	di persone svantaggiate, al cui inserimento lavorativo	
	l'attività della cooperativa medesima è diretta, e	
	che, compatibilmente con il loro stato soggettivo, de-	
	vono essere socie della cooperativa stessa.	
	La cooperativa si avvale inoltre, nello svolgimento	
	della propria attività, delle prestazioni lavorative	
	sia degli altri soci lavoratori, sia di terzi non soci.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indi-	
	pendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513	
	del codice civile, cooperativa a mutualità prevalente	
	(art. 111-septies disp. att. c.c.).	
	Articolo 7	
	Ai sensi dell'articolo 2514, comma 1, del codice civi-	
	le:	
	a) - è fatto divieto di distribuire i dividendi in mi-	
	sura superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al	
	capitale effettivamente versato;	
	b) - è fatto divieto di remunerare gli strumenti fi-	
	nanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperato-	
	ri, o comunque posseduti dagli stessi, in misura supe-	
	riore a due punti rispetto al limite massimo previsto	

	per i dividendi;	
	c) – è fatto divieto di distribuire le riserve tra i	
	soci cooperatori;	
	d) – è fatto obbligo di devoluzione, in caso di scio-	
	glimento della società, dell'intero patrimonio socia-	
	le, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la	
	promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	TITOLO IV	
	SCOPO - OGGETTO	
	Articolo 8	
	La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone di	
	perseguire l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei citta-	
	dini, attraverso lo svolgimento dell'attività costi-	
	tuente l'oggetto sociale – finalizzata in via priori-	
	taria all'inserimento lavorativo di persone svantag-	
	giate, di cui all'art. 1, lettera b), della legge 8	
	novembre 1991 n. 381. La cooperativa svolge quindi la	
	propria attività caratteristica a favore dei propri	
	soci cooperatori nella misura prevista dalla legge, in	
	modo da realizzare l'inserimento lavorativo di persone	
	svantaggiate, e far conseguire ai soci lavoratori in	
	genere occasioni di lavoro, ed una remunerazione del-	
	l'attività lavorativa prestata a migliori condizioni	

	rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo	
	scopo che i soci lavoratori intendono perseguire è	
	quello di ottenere, tramite la gestione in forma asso-	
	ciata e la prestazione della propria attività lavora-	
	tiva a favore della cooperativa, continuità di occupa-	
	zione, con le migliori condizioni economiche, sociali	
	e professionali.	
	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la	
	prestazione di attività lavorative da parte dei soci	
	cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto so-	
	ciale della cooperativa, sulla base di previsioni del	
	regolamento, che definiscono l'organizzazione del la-	
	voro dei soci.	
	Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di	
	cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la coope-	
	rativa, all'atto della loro adesione o successivamente	
	all'instaurazione del rapporto associativo, un ulte-	
	riore rapporto di lavoro, in forma subordinata o auto-	
	noma o in qualsiasi altra forma, ivi compresi i rap-	
	porti di collaborazione coordinata non occasionale,	
	con cui contribuiscono comunque al raggiungimento de-	
	gli scopi sociali. Le modalità di svolgimento delle	
	prestazioni lavorative dei soci cooperatori sono di-	
	sciplinate da apposito regolamento, approvato dall'as-	
	semblea dei soci ai sensi dell'articolo 6 della legge	

	3 aprile 2001 n. 142, che definisce l'organizzazione	
	del lavoro dei soci medesimi.	
	Articolo 9	
	Gli amministratori, ed i sindaci se nominati, documen-	
	tano - nella relazione sulla gestione e nella relazio-	
	ne dei sindaci - i criteri seguiti nella gestione so-	
	ciale per il conseguimento dello scopo mutualistico	
	(art. 2545 del codice civile), tenendo conto della	
	particolarità dello scopo mutualistico proprio della	
	cooperativa, operante ai sensi dell'art. 1, lettera	
	b), della legge 8 novembre 1991 n. 381, e dell'art.	
	2520, comma 2, del codice civile. A tal fine, essi de-	
	vono in particolare evidenziare:	
	- il rapporto tra la gestione sociale attuata e la	
	causa mutualistica della cooperativa, e quindi le mo-	
	dalità di organizzazione dell'attività mutualistica	
	della società a beneficio delle persone svantaggiate	
	ed in genere dei particolari destinatari dell'attività	
	sociale;	
	- i criteri seguiti per la distribuzione degli utili,	
	per la formazione delle riserve statutarie e per l'am-	
	missione di nuovi soci cooperatori;	
	- i criteri seguiti nella raccolta dei prestiti socia-	
	li, e nell'impiego delle relative risorse;	
	- i criteri seguiti per l'assunzione di partecipazioni	

	in altre società;	
	– il rapporto esistente tra le partecipazioni dei soci	
	cooperatori e l'ammontare degli strumenti finanziari	
	emessi dalla società, e della relativa remunerazione.	
	Articolo 10	
	La cooperativa, con riferimento ed in conformità al	
	proprio scopo mutualistico, ed agli interessi e requi-	
	siti dei propri soci cooperatori, ha per oggetto:	
	- la gestione alberghiera e dei servizi accessori e	
	complementari compresa la somministrazione di alimenti	
	e bevande;	
	- la creazione e/o gestione di comunità, case di cura,	
	bed and breakfast, nonché di tutti i servizi inerenti	
	la cura della persona;	
	- assunzione di appalti sia da privati che da enti	
	pubblici;	
	- costruzione di edifici residenziali e non residen-	
	ziali;	
	- esecuzione di lavori di terra con eventuali opere	
	connesse in muratura e cemento armato di tipo corrente;	
	- acquisto, vendita, locazione, permuta, conduzione e	
	gestione di immobili sia rustici che urbani;	
	- attività di rimozione di strutture ed elementi in a-	
	mianto specializzata per l'edilizia;	
	- installazione di impianti elettrici in edifici o in	

	altre opere di costruzione (inclusa manutenzione e ri-	
	parazione);	
	- realizzazione di parchi verdi, gestione di magazzini	
	logistici, facchinaggio, trasporto in conto terzi.	
	- vendita all'ingrosso ed al dettaglio di prodotti per	
	la pulizia della casa di ambienti e di comunità;	
	- gestione di parafarmacie;	
	Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente	
	oggetto sociale, che necessitassero, per la loro e-	
	splicazione, dell'intervento di professionisti iscrit-	
	ti in appositi albi ovvero di personale comunque dota-	
	to di peculiari qualifiche e/o competenze o di speci-	
	fiche autorizzazioni, l'attività della società verrà	
	esercitata avvalendosi di detti professionisti e/o di	
	detto personale, previo ottenimento delle necessarie	
	autorizzazioni.	
	La società cooperativa potrà, inoltre, svolgere qual-	
	siasi altra attività connessa ed affine a quelle sopra	
	elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere	
	tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare,	
	industriale e finanziaria necessarie od utili alla	
	realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia di-	
	rettamente che indirettamente, attinenti ai medesimi	
	nonché, tra l'altro, per la sola identificazione esem-	
	plificativa:	

	a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre;	
	b) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attività sociali;	
	c) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in società cooperative comunque costituite, se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale;	
	d) dare adesioni e partecipazioni ad Enti ed Organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il Movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito;	
	e) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonché a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi;	
	f) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa	

	potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo	
	sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il poten-	
	ziamento aziendale.	
	Essa potrà infine assumere, direttamente o indiretta-	
	mente, ma non come attività prevalente e non ai fini	
	del collocamento nei confronti del pubblico, interes-	
	senze e partecipazioni in altre società cooperativa	
	ed enti aventi scopo analogo, affine o connesso al	
	proprio.	
	L'assunzione di partecipazioni in altre imprese non è	
	consentita, se per la misura e per l'oggetto della	
	partecipazione ne risulta sostanzialmente modificato	
	l'oggetto sociale.	
	La società cooperativa non potrà, comunque, esercitare	
	attività finanziarie nei confronti del pubblico quali	
	assunzione di partecipazioni, concessione di finanzia-	
	menti sotto qualsiasi forma, prestazione di servizi di	
	pagamento e di intermediazione finanziaria o in cambi.	
	TITOLO V	
	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI SOCIALI	
	Articolo 11	
	Possono essere soci cooperatori:	
	a) - le persone fisiche svantaggiate, quali definite	
	dall'art. 4 della legge 8 novembre 1991 n. 381 e suc-	
	cessive modificazioni, legalmente capaci di agire, che	

	devono costituire almeno il trenta per cento dei lavo-	
	ratori della cooperativa. La condizione di persona	
	svantaggiata deve risultare da documentazione prove-	
	niente dalla pubblica amministrazione, fatto salvo il	
	diritto alla riservatezza;	
	b) - le persone fisiche che siano maggiori di età e	
	legalmente capaci di agire e che abbiano una capacità	
	professionale nei settori corrispondenti all'oggetto	
	della cooperativa, o che comunque abbiano le attitudi-	
	ni e le competenze necessarie per collaborare al rag-	
	giungimento dei fini sociali con la propria attività	
	lavorativa o professionale;	
	c) - i soci volontari, quali definiti dall'art. 9 del-	
	la legge n. 381/1991, disponibili a prestare la pro-	
	pria attività gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	Articolo 12	
	Ai fini del presente statuto, si considerano persone	
	svantaggiate gli invalidi fisici, psichici e sensoria-	
	li, gli ex degenti di ospedali psichiatrici, anche	
	giudiziari, i soggetti in trattamento psichiatrico, i	
	tossicodipendenti, gli alcolisti, i minori in età la-	
	vorativa in situazioni di difficoltà familiare, le	
	persone detenute o internate negli istituti peniten-	
	ziari, i condannati e gli internati ammessi alle misu-	
	re alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno	

	ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975	
	n. 354, e successive modificazioni. Si considerano i-	
	noltre persone svantaggiate i soggetti indicati con	
	decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su	
	proposta del Ministro del lavoro e della previdenza	
	sociale, di concerto con il Ministro della sanità, con	
	il Ministro dell'interno e con il Ministro per gli af-	
	fari sociali, sentita la commissione centrale per le	
	cooperative.	
	Nel caso in cui il numero dei soci svantaggiati scen-	
	desse, durante la vita della società, al disotto della	
	percentuale del trenta per cento richiesta dalla legge	
	e dal presente statuto, gli amministratori dovranno a-	
	dottare le opportune iniziative per ripristinare la	
	percentuale di legge entro il termine di un anno, pena	
	lo scioglimento di diritto della società.	
	Articolo 13	
	Chi desidera divenire socio cooperatore deve presenta-	
	re domanda di ammissione, indirizzata alla società,	
	dichiarando di conoscere e accettare integralmente lo	
	statuto ed i regolamenti della cooperativa, di essere	
	in possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla	
	legge e dal presente statuto, e di non svolgere atti-	
	vità concorrente o in contrasto con quella della coo-	
	perativa, ed indicando l'importo della partecipazione	

	che intende sottoscrivere.	
	Sulla base della domanda di ammissione, l'organo ammi-	
	nistrativo accerta la sussistenza dei requisiti sog-	
	gettivi, l'inesistenza di cause di incompatibilità, la	
	sussistenza nella domanda dei requisiti previsti dal	
	presente articolo e l'inesistenza di ragioni, collega-	
	te all'interesse sociale, che ostino all'ammissione.	
	In caso di esito positivo dell'accertamento, l'organo	
	amministrativo delibera quindi l'ammissione del socio,	
	dandogliene tempestiva comunicazione ed invitandolo ad	
	eseguire il versamento del capitale, dell'eventuale	
	sovrapprezzo e della tassa di ammissione, entro quin-	
	dici giorni; cura quindi - solo dopo che siano stati	
	eseguiti i suindicati versamenti - la relativa annota-	
	zione nel libro soci.	
	Nell'ipotesi in cui l'organo amministrativo non si	
	pronunci entro sessanta giorni dalla ricezione della	
	domanda di ammissione, il silenzio vale come assenso,	
	semprché l'aspirante socio sia in possesso dei requi-	
	siti soggettivi previsti.	
	In caso di diniego di amministrazione, la deliberazio-	
	ne dell'assemblea, che concluda in senso favorevole	
	all'ammissione, è vincolante per l'organo amministra-	
	tivo.	
	TITOLO VI	

	SOCI COOPERATORI - RAPPORTI MUTUALISTICI	
	Articolo 14	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mu-	
	tualistici, come pure nella distribuzione dei ristor-	
	ni, deve essere rispettato il principio di parità di	
	trattamento.	
	Lo scopo mutualistico della società si consegue me-	
	diante l'instaurazione di rapporti mutualistici di la-	
	voro tra la società ed i soci cooperatori, distinti ed	
	autonomi rispetto al rapporto sociale.	
	Articolo 15	
	L'assemblea può, in sede di approvazione del bilancio,	
	deliberare - su proposta degli amministratori - la ri-	
	partizione di ristorni ai soci cooperatori, in propor-	
	zione alla quantità ed alla qualità degli scambi mu-	
	tualistici effettivamente realizzati.	
	Le modalità ed i criteri di ripartizione dei ristorni	
	sono inoltre disciplinati in dettaglio dal regolamento	
	mutualistico.	
	Articolo 16	
	I soci cooperatori hanno diritto a concludere rapporti	
	mutualistici con la società, secondo le regole stabi-	
	lite dal presente statuto e dal regolamento mutuali-	
	stico, nei limiti della effettiva e concreta capacità	
	della cooperativa di instaurare i suddetti rapporti e	

	di soddisfare gli interessi dei soci medesimi. Corre-	
	lativamente, la cooperativa ha il dovere di contrarre	
	con i soci cooperatori che ne facciano richiesta, com-	
	patibilmente con le esigenze della gestione sociale e	
	la necessità di rispettare il principio di parità di	
	trattamento.	
	La cooperativa è quindi obbligata, nella misura deter-	
	minata dalle proprie esigenze e dall'andamento del	
	mercato e quindi dell'attività dell'impresa sociale,	
	ad avvalersi delle prestazioni di lavoro delle persone	
	svantaggiate, al cui inserimento lavorativo l'attività	
	mutualistica è finalizzata, ed in via subordinata de-	
	gli altri soci lavoratori; e quindi a stipulare con i	
	medesimi, all'atto dell'ammissione o successivamente,	
	autonomi contratti di lavoro, secondo le previsioni	
	del regolamento interno e nel rispetto del principio	
	della parità di trattamento; e quindi - a parità di	
	qualifiche professionali - sulla base dell'anzianità	
	di iscrizione alla cooperativa in qualità di socio co-	
	operatore.	
	TITOLO VII	
	QUOTE DEI SOCI COOPERATORI	
	Articolo 17	
	Il capitale sociale, sottoscritto dai soci cooperato-	
	ri, è suddiviso in quote di partecipazione, ai sensi	

	dell'art. 2468 del codice civile.	
	Articolo 18	
	La partecipazione del socio cooperatore non può essere	
	oggetto di trasferimento per atto tra vivi, salvo che	
	la cessione sia preventivamente autorizzata dagli am-	
	ministratori. Conseguentemente, la cessione non auto-	
	rizzata non produce effetto, né nei rapporti tra le	
	parti, né nei confronti della società.	
	Gli amministratori devono deliberare entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della richiesta; in mancanza,	
	decorso tale termine l'autorizzazione si intende nega-	
	ta.	
	La deliberazione di diniego di autorizzazione alla	
	cessione deve essere motivata, in relazione all'assen-	
	za in capo al cessionario dei requisiti soggettivi per	
	l'ammissione, all'interesse sociale ed allo spirito	
	della forma cooperativa, sulla base di indirizzi vota-	
	ti dall'assemblea dei soci. E' fatta salva la possibi-	
	lità per gli amministratori di proporre al socio che	
	intende alienare altro acquirente gradito.	
	Spetta al socio cooperatore, ai sensi dell'art. 2530,	
	ultimo comma, del codice civile, il diritto di recede-	
	re liberamente dalla società, con preavviso di novanta	
	giorni; tale diritto di recesso non può essere eserci-	
	tato prima che siano decorsi due anni dall'ingresso	

	del socio in società.	
	Articolo 19	
	Gli amministratori possono, ai sensi dell'articolo	
	2529 del codice civile e nei limiti ivi previsti, ac-	
	quistare o rimborsare le quote dei soci cooperatori.	
	TITOLO VIII	
	PRESTITI SOCIALI	
	Articolo 20	
	I soci cooperatori possono effettuare prestiti a favo-	
	re della cooperativa, esclusivamente finalizzati al	
	conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle	
	vigenti disposizioni in tema di raccolta del risparmio	
	presso soci.	
	TITOLO IX	
	SOCI COOPERATORI - ESTINZIONE DEL RAPPORTO	
	Articolo 21	
	Il socio cooperatore può recedere, oltre che nei casi	
	previsti dalla legge, nei casi previsti dal presente	
	statuto, ed in particolare:	
	a) - allorché il socio non concorra all'adozione di	
	deliberazioni riguardanti la modifica dell'oggetto so-	
	ciale, il trasferimento della sede della società al-	
	l'estero, la modifica o soppressione delle clausole	
	mutualistiche e non lucrative, il passaggio alla cate-	
	goria delle cooperative a mutualità non prevalente, la	

	modifica delle clausole statutarie che disciplinano i	
	ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione	
	della società, la fusione eterogenea;	
	b) - allorché il socio abbia perduto i requisiti ri-	
	chiesti per l'ammissione;	
	c) - ogni qualvolta il socio non sia più in grado di	
	partecipare, anche per causa a lui non imputabile, al	
	raggiungimento dello scopo sociale ed all'attività mu-	
	tualistica.	
	In caso di silenzio degli amministratori, protratto	
	per oltre sessanta giorni dalla ricezione della di-	
	chiarazione di recesso, questa si intende accettata	
	per gli effetti dell'art. 2532, comma 2, c.c., e pro-	
	duce effetto con il decorso del sessantesimo giorno	
	dalla suddetta ricezione.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze	
	del recesso sui rapporti mutualistici, un accordo tra	
	cooperativa e socio cooperatore receduto in deroga a	
	quanto previsto dalla legge e dal presente statuto.	
	Articolo 22	
	L'organo amministrativo può pronunciare l'esclusione	
	del socio cooperatore dalla società, oltre che nei ca-	
	si previsti dalla legge, nel caso in cui il socio si	
	renda irreperibile al domicilio comunicato alla coope-	
	rativa per oltre centoottanta giorni; ed ogni qualvol-	

	ta il socio non sia più in grado di partecipare, anche	
	per causa a lui non imputabile, al raggiungimento del-	
	lo scopo sociale ed all'attività mutualistica.	
	E' fatto salvo, per ciò che attiene alle conseguenze	
	dell'esclusione sui rapporti mutualistici, un accordo	
	tra cooperativa e socio cooperatore escluso in deroga	
	alle previsioni della legge e del presente statuto.	
	Articolo 23	
	In caso di morte del socio cooperatore, il rapporto	
	sociale non continua con gli eredi o legatari dello	
	stesso; questi ultimi hanno diritto al rimborso delle	
	partecipazioni dallo stesso possedute, in base alle	
	disposizioni del presente statuto.	
	La morte del socio cooperatore determina altresì lo	
	scioglimento immediato dei rapporti mutualistici pen-	
	denti. E' fatto comunque salvo, a prescindere anche	
	dalla sussistenza di requisiti soggettivi, il subin-	
	gresso automatico di eredi o legatari nei diritti de-	
	finitivamente acquisiti dal socio cooperatore in di-	
	pendenza del rapporto mutualistico.	
	La società procede al rimborso delle partecipazioni,	
	nei termini di prescrizione previsti dall'art. 2949	
	del codice civile, su presentazione del certificato di	
	morte, di copia dell'eventuale testamento e di una di-	
	chiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, atte-	

	stante la qualità di erede, o legatario delle parteci-	
	pazioni; detti documenti sono conservati dalla so-	
	cietà. Gli amministratori non sono comunque tenuti ad	
	attivarsi se la richiesta di rimborso, corredata dalla	
	prescritta documentazione, non è presentata dagli ere-	
	di o legatari.	
	Articolo 24	
	I soci cooperatori ed i loro eredi o legatari hanno	
	diritto, a seguito dello scioglimento del singolo rap-	
	porto sociale, unicamente al rimborso del capitale so-	
	ciale, secondo quanto stabilito nell'art. 2514 del co-	
	dice civile.	
	Il pagamento della quota così liquidata dovrà essere	
	effettuato, senza interessi, entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del bilancio. Relativamente alle	
	quote assegnate a titolo di ripartizione di ristorni,	
	ai sensi dell'art. 2545-sexies c.c., il rimborso, uni-	
	tamente agli interessi legali, può essere corrisposto	
	in più rate entro un termine massimo di cinque anni.	
	TITOLO X	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Articolo 25	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione del-	
	l'organo amministrativo assunta a maggioranza assoluta	
	dei suoi membri, strumenti finanziari non partecipati-	

	vi, privi di diritti di amministrazione, e che non at-	
	tribuiscono ai relativi sottoscrittori la qualifica di	
	soci. Si applicano l'art. 2526, ultimo comma, e l'art.	
	2483 del codice civile.	
	TITOLO XI	
	CAPITALE SOCIALE, RISERVE, BILANCIO E UTILI	
	Articolo 26	
	Il capitale sociale è variabile, e non è quindi fissa-	
	to in un ammontare prestabilito. Esso è costituito dai	
	conferimenti dei soci cooperatori.	
	Il capitale sociale potrà essere aumentato anche me-	
	diate conferimento di beni in natura e/o di crediti.	
	Si applicano le previsioni dell'art. 2465 del codice	
	civile.	
	Articolo 27	
	La cooperativa può destinare, con deliberazione del-	
	l'assemblea dei soci, una quota degli utili di eserci-	
	zio, ai sensi e nei limiti dell'art. 7 della legge 31	
	gennaio 1992 n. 59, a rivalutazione del capitale so-	
	ciale sottoscritto e versato. In ogni caso ciascuna	
	rivalutazione deve essere effettuata in modo da non	
	superare la misura complessiva del venti per cento del	
	capitale originario, ai sensi dell'art.	
	2545- <i>quinquies</i> , comma 3, lettera b), del codice civile.	
	Articolo 28	

	In caso di emissione di strumenti finanziari, l'assem-	
	blea che approva il bilancio può, dopo aver effettuato	
	gli accantonamenti obbligatori per legge o statuto,	
	accantonare ad apposita riserva - qualificata espres-	
	samente come divisibile e destinata ai portatori di	
	strumenti finanziari nel caso di scioglimento del re-	
	lativo rapporto - una percentuale degli utili netti	
	annuali, esclusa in ogni caso la ripartizione di qual-	
	siasi riserva tra i soci cooperatori. Tutte le altre	
	riserve sono indivisibili, a norma dell'art. 2514 del	
	codice civile.	
	Articolo 29	
	Gli esercizi sociali vanno dal primo gennaio al tren-	
	tuno dicembre di ciascun anno.	
	Articolo 30	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	
	sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effe-	
	tuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la re-	
	sidua parte degli utili netti può essere destinata,	
	nell'ordine, a remunerazione degli strumenti finanzia-	
	ri, alla rivalutazione del capitale sociale, alla ri-	
	partizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla	
	distribuzione di dividendi ai soci cooperatori nei li-	
	miti previsti dalla legge.	
	TITOLO XII	

	ASSEMBLEE	
	Articolo 31	
	Possono intervenire in assemblea tutti i soci coopera-	
	tori che siano iscritti nel libro dei soci, anche se	
	non ancora titolari del diritto di voto per non essere	
	iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	Ciascun socio cooperatore ha un voto, qualunque sia	
	l'ammontare della quota dallo stesso posseduta.	
	Articolo 32	
	Il socio cooperatore ha facoltà di farsi rappresentare	
	in assemblea, con delega scritta che può essere tra-	
	smessa anche via fax o per posta elettronica certifi-	
	cata soltanto da un altro socio cooperatore avente di-	
	ritto di voto. Ad ogni socio cooperatore non possono	
	essere conferite più di dieci deleghe.	
	Articolo 33	
	L'assemblea dei soci è convocata dall'organo ammini-	
	strativo, sia presso la sede sociale sia altrove,	
	purché nel territorio della Repubblica Italiana.	
	L'assemblea deve essere convocata almeno una volta	
	l'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale; ove, peraltro, la società sia tenuta	
	alla redazione del bilancio consolidato, ovvero quando	
	particolari esigenze - relative alla struttura ed al-	
	l'oggetto della società - lo richiedano, la predetta	

	assemblea potrà essere convocata entro centottanta	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.	
	L'assemblea è convocata con avviso spedito almeno otto	
	giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con	
	lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo	
	idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimen-	
	to, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio	
	risultante dai libri sociali, o in mancanza al domici-	
	lio risultante dal registro delle imprese. Nell'avviso	
	di convocazione devono essere indicati il giorno, il	
	luogo e l'ora dell'adunanza, e l'elenco delle materie	
	da trattare. Nell'avviso di convocazione può essere	
	prevista una data ulteriore di seconda convocazione,	
	per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima	
	convocazione l'assemblea non risulti legalmente costi-	
	tuita.	
	Articolo 34	
	L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio	
	d'amministrazione; in caso di assenza o impedimento di	
	questi, sarà presieduta da persona designata dagli in-	
	tervenuti.	
	Articolo 35	
	L'assemblea, in prima convocazione, è regolarmente co-	
	stituita quando siano presenti o rappresentati la metà	
	più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto; in	

	seconda convocazione, è regolarmente costituita qua-	
	lunque sia il numero dei voti rappresentati in assem-	
	blea. L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei	
	voti rappresentati in assemblea.	
	In deroga a quanto sopra stabilito, l'assemblea deli-	
	bera, sia in prima che in seconda convocazione, con il	
	voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti	
	complessivamente spettanti a tutti i soci, per le de-	
	liberazioni riguardanti l'aumento a pagamento del ca-	
	pitale sociale ai sensi dell'art. 2524, comma 3, del	
	codice civile, e lo scioglimento anticipato della so-	
	cietà.	
	E' invece necessario il voto favorevole di più dei due	
	terzi dei voti complessivamente spettanti a tutti i	
	soci per l'approvazione delle delibere concernenti la	
	modifica dell'oggetto sociale, il trasferimento della	
	sede della società all'estero, la modifica o soppres-	
	sione delle clausole mutualistiche e non lucrative, la	
	modifica delle clausole statutarie che disciplinano i	
	ristorni ed i rapporti mutualistici, la trasformazione	
	della società, la fusione eterogenea.	
	Sono fatte salve le altre disposizioni di legge e del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, ri-	
	chiedono diverse specifiche maggioranze o il consenso	
	di tutti i soci.	

	TITOLO XIII	
	AMMINISTRATORI	
	Articolo 36	
	L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione, composto da un numero variabile di membri non inferiore a tre, secondo quanto deciderà, di volta in volta, l'assemblea in sede di nomina alle cariche sociali.	
	Ai fini dell'elettorato passivo alla carica di amministratore, i soci cooperatori possono essere iscritti nel libro dei soci anche da meno di novanta giorni, salvo il disposto dell'art. 2542 del codice civile.	
	Ai possessori di strumenti finanziari non partecipativi non compete il diritto di partecipare all'elezione degli amministratori.	
	Gli amministratori durano in carica per tre esercizi sociali; essi scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Articolo 37	
	Il consiglio d'amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, scegliendoli tra i soci cooperatori; gli stessi sono tenuti a riferire al consiglio di amministrazione, ed al sindaco o al collegio	

	sindacale se esistente, con cadenza almeno trimestrale.	
	Non possono essere delegati:	
	– i poteri in materia di convocazione dell'assemblea,	
	redazione del bilancio di esercizio, aumento e ridu-	
	zione del capitale, redazione dei progetti di fusione	
	e di scissione;	
	– i poteri in materia di ammissione, di recesso e di	
	esclusione dei soci, e le decisioni che incidono sui	
	rapporti mutualistici con i soci (art. 2544, comma 1,	
	c.c.).	
	Articolo 38	
	Il consiglio di amministrazione elegge tra i suoi mem-	
	bri un presidente, se questi non è stato già eletto	
	dall'assemblea, e può eleggere un vicepresidente, che	
	svolge le funzioni del presidente in caso di assenza o	
	impedimento di questi. Nei confronti dei soci e dei	
	terzi, l'intervento del vicepresidente costituisce, in	
	ogni caso, prova dell'assenza o impedimento del presi-	
	dente.	
	Articolo 39	
	Il compenso degli amministratori sarà stabilito dal-	
	l'assemblea; potrà essere determinato sia in misura	
	fissa, sia in misura percentuale agli utili netti di	
	bilancio conseguiti nell'esercizio sociale, con l'os-	
	servanza in quest'ultimo caso dell'articolo 2432 del	

	codice civile. Il compenso degli amministratori inve-	
	stiti delle cariche di presidente o di consigliere de-	
	legato è stabilito dal consiglio di amministrazione,	
	sentito il parere del sindaco o del collegio sindacale	
	ove nominato, nel rispetto dei limiti massimi even-	
	tualmente determinati dall'assemblea. L'assemblea può	
	determinare un importo complessivo per la remunerazio-	
	ne di tutti gli amministratori, inclusi quelli inve-	
	stiti di particolari cariche.	
	Articolo 40	
	Il consiglio d'amministrazione deve essere convocato	
	nella sede sociale o altrove, purché nel territorio	
	della Repubblica Italiana, oltre che nei casi previsti	
	dalla legge, ogni qualvolta lo richiedano gli interes-	
	si della società, a cura del presidente o anche di uno	
	solo dei consiglieri, con ogni mezzo idoneo ad assicu-	
	rare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'avviso di	
	convocazione deve essere spedito a tutti gli ammini-	
	stratori, ed ai sindaci ove nominati, almeno tre gior-	
	ni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno	
	un giorno prima; nell'avviso devono essere indicati la	
	data, il luogo e l'ora della riunione, e l'ordine del	
	giorno. Anche in assenza di formale convocazione sa-	
	ranno tuttavia valide le deliberazioni del Consiglio	
	d'amministrazione quando vi partecipino tutti gli am-	

	ministratori, ed il sindaco o i sindaci effettivi ne	
	siano stati informati.	
	Articolo 41	
	L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'ammi-	
	nistrazione della società, fatte salve le competenze	
	attribuite ai soci dalla legge e dal presente statuto.	
	In particolare, sono riservate alla competenza dei so-	
	ci le decisioni previste dall'art. 2479, comma 2, del	
	codice civile. Si precisa che devono intendersi ricom-	
	prese, in ogni caso, tra le operazioni che comportano	
	una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale:	
	l'alienazione, l'acquisto, la concessione e l'assun-	
	zione in godimento di aziende e rami di azienda; l'ac-	
	quisto di partecipazioni in società a responsabilità	
	limitata, ed in società di persone in genere (salvo,	
	in ogni caso, il disposto dell'articolo 2361 del codi-	
	ce civile).	
	Dovranno essere, inoltre, autorizzate dai soci:	
	– le operazioni per le quali sussista un conflitto	
	d'interessi degli amministratori che rappresentano le-	
	galmente la società, ai sensi dell'articolo 2475-ter	
	del codice civile; intendendosi, con ciò, l'operazione	
	specificamente autorizzata, anche per gli effetti de-	
	gli articoli 1394 e 1395 del codice civile;	
	– la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici.	

	Articolo 42	
	La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed	
	in giudizio spetta al presidente del consiglio d'ammi-	
	nistrazione e, in via disgiuntiva rispetto a quest'ul-	
	timo, separatamente ai singoli amministratori delegati	
	eventualmente nominati dal consiglio d'amministrazio-	
	ne, nei limiti dei poteri a questi ultimi attribuiti.	
	La rappresentanza spetta, inoltre, disgiuntamente al	
	consigliere al quale il consiglio di amministrazione	
	abbia affidato l'incarico per il compimento di una	
	specificata operazione.	
	TITOLO XIV	
	CONTROLLI	
	Articolo 43	
	L'organo di controllo deve essere nominato solo nei	
	casi previsti dalla legge (articoli 2543, comma 1 e	
	2477 del codice civile).	
	Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre	
	sindaci effettivi e due supplenti, nominati dall'as-	
	semblea dei soci, e che sono rieleggibili. Il presi-	
	dente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.	
	Ove necessario ai sensi di legge, ovvero quando volon-	
	tariamente nominato dai soci, l'organo di controllo e-	
	sercita anche il controllo contabile.	
	Tutti i sindaci devono essere revisori contabili, i-	

	scritti nel registro istituito presso il Ministero	
	della Giustizia.	
	TITOLO XV	
	CONCILIAZIONE E ARBITRATO	
	Articolo 44	
	Qualsiasi controversia inerente ai rapporti sociali o	
	al trasferimento delle partecipazioni sociali, rien-	
	trante tra quelle per le quali la legge ammette la	
	conciliazione stragiudiziale, dovrà essere oggetto di	
	un tentativo di conciliazione, a mezzo di organismo a	
	ciò deputato in conformità alla vigente normativa, ed	
	iscritto nell'apposito registro, e precisamente a mez-	
	zo dell'organismo di conciliazione costituito presso	
	la camera di commercio più vicina alla sede sociale	
	alla data in cui sorge la controversia; l'organismo	
	competente applicherà il proprio regolamento di proce-	
	dura.	
	Sono sottoposte ad arbitrato le controversie tra i so-	
	ci, ovvero tra i soci e la società, che abbiano ad og-	
	getto diritti disponibili relativi al rapporto socia-	
	le, nonché le controversie promosse da amministratori,	
	sindaci e liquidatori ovvero nei loro confronti, e	
	quelle aventi ad oggetto la validità di delibere as-	
	sembleari, ad eccezione di quelle nelle quali la legge	
	prevede l'intervento obbligatorio del pubblico mini-	

	stero, e per le quali non sia riuscito il tentativo di	
	conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della	
	relativa procedura, o entro il diverso termine concor-	
	dato per iscritto dalle parti.	
	Le suddette controversie sono devolute alla cognizione	
	di un arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale	
	del luogo ove ha sede la società, il quale dovrà prov-	
	vedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta	
	fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il	
	soggetto designato non vi provveda nel termine previ-	
	sto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più dili-	
	gente, allo stesso Presidente del Tribunale il quale	
	fisserà anche la sede dell'arbitrato.	
	L'arbitro dovrà decidere entro sessanta giorni dalla	
	nomina; lo stesso giudicherà in via rituale e secondo	
	diritto, ed il lodo sarà impugnabile nei casi previsti	
	dalla legge.	
	Le spese dell'arbitrato saranno a carico della parte	
	soccombente, salva diversa motivata decisione dell'ar-	
	bitro.	
	La soppressione e la modifica della presente clausola	
	compromissoria deve essere approvata con delibera dei	
	soci, con la maggioranza di almeno due terzi del capi-	
	tale sociale. I soci assenti o dissenzienti possono,	
	entro i successivi novanta giorni, esercitare il di-	

	ritto di recesso.	
	Il presente articolo non si applica alle controversie	
	tra cooperativa e socio lavoratore, che rientrano nel-	
	la competenza del giudice del lavoro.	
	TITOLO XVI	
	NORME FINALI	
	Articolo 45	
	La società si scioglie per le cause indicate agli ar-	
	ticoli 2522, comma 3, 2545- <i>duodecies</i> e 2484 del codice	
	civile, e negli altri casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto.	
	In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo ammini-	
	strativo deve effettuare i relativi adempimenti pub-	
	blicitari entro trenta giorni dal loro verificarsi.	
	A seguito del verificarsi di una causa di scioglimen-	
	to, assumeranno la carica di liquidatori, salva diver-	
	sa decisione dei soci, gli amministratori in carica al	
	momento dello scioglimento. In caso di pluralità di	
	liquidatori, gli stessi costituiscono un collegio di	
	liquidazione, il cui funzionamento è regolato dalle	
	norme di legge e statutarie relative al consiglio di	
	amministrazione, in quanto compatibili. La rappresen-	
	tanza della società spetterà congiuntamente a tutti i	
	liquidatori.	
	Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di pubblicità	

35 di **36**

[illegible]